

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 gennaio 2025, n. 12

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano della capacità pari a 500 Smc/h alimentato da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel Comune di Bitetto (BA), nonché delle opere ed infrastrutture connesse.

Società proponente: I Cardi S.r.l. (P.IVA 15705511002) con sede legale in Roma (RM), alla Via Francesco Benaglia, n.13.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma

1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER.
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- Il D. Lgs. 387/2003 e l’art.12 restano applicabili al procedimento *de quo*, *ratione temporis* in ragione del periodo dell’istanza e di svolgimento dell’iter autorizzatorio

RILEVATO CHE:

- la I CARDI S.r.l., (di seguito anche “Società” o “proponente” o entrambi), con nota acquisita al protocollo r_puglia/AOO_159/PROT/14/01/2021/0000371, ai sensi del D. Lgs. 387/2003 – art.12, formulava istanza di Autorizzazione Unica (AU) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano della capacità pari a 500 Nmc/h, alimentato da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel Comune di Bitetto (BA), nonché delle opere ed infrastrutture connesse, acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. **88ANS94**;
- la stessa Società connotata del 15/07/2021, in attual prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/15/07/2021/0007714, a seguito di caricamento sul portale Sistema Puglia, chiedeva aggiornamenti in merito alla pratica inviata con comunicazione del 14/01/2021;
- successivamente, la stessa Società, con nota del 9/08/2021, in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/9/08/2021/0008748, diffidava questo Ufficio procedente alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica ex D. Lgs.387/03;
- questa Sezione con nota del 3/09/2021 in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/03/09/2021/0009177, ai sensi dell’art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010, segnalava l’incompletezza documentale, comunicando che l’istanza era da considerarsi fino a quel momento

improcedibile, in quanto priva della documentazione minima ai fini della sua procedibilità ai sensi delle disposizioni vigenti, atteso che la documentazione prevista dal punto 2.2 della D.G.R. 3029/2010, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini AU, formulando la richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità. Nella citata nota questa Sezione, al fine di consentire una maggiore celerità del procedimento, invitava la Società a integrare la documentazione a corredo dell'istanza, assegnando il termine massimo di 30 giorni, significando che decorso inutilmente tale termine, si sarebbe proceduto a comunicare l'archiviazione dell'istanza;

- la società proponente con nota pec del 30/09/2021, in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/30/09/2021/0010227 chiedeva, *“a causa di oggettivi impedimenti dovuti a ritardi di terzi soggetti coinvolti nella produzione della documentazione stessa”*, una proroga pari a 15 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini concessi dalla scrivente Sezione con la nota prot. n°9177 del 3/09/2021, confermando la presa d'atto che la concessione della proroga avrebbe potuto influire sulla durata del procedimento amministrativo in oggetto.
- la società proponente con nota pec del 5/10/2021, in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/5/10/2021/0010390, comunicava di avere effettuato le integrazioni e, con successive note del 23/11/2021 r_puglia/AOO_159/PROT/5/10/2021/0012279 e del 14/01/2022, in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/14/01/2022/0000249, reiterava la richiesta di riscontro alla suddetta nota;
- in data 17/02/2022, con nota in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/17/02/2022/0001368, la società proponente tornava a diffidare la scrivente Sezione ad avviare il procedimento in oggetto;
- questa Sezione in data 06/06/2022 con nota in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/06/06/2022/0004894 comunicava ai sensi dell' art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n°2193 che la documentazione acquisita agli atti non poteva ancora considerarsi completa ed adeguata tenuto conto del fatto che la documentazione prevista dal punto 2.2 della *“Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”*, approvata con delibera di Giunta Regionale n°3029/2010, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della procedibilità. Con la stessa nota si invitava il proponente ad integrare la documentazione allegata all'istanza e dettagliatamente specificata in premessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro il termine massimo ulteriore di 30 giorni dal ricevimento della presente, decorsi inutilmente i quali il procedimento sarebbe stato automaticamente archiviato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c.2 lett. b) del r.r. 13/2015;
- la Società istante con nota pec del 05/07/2022, in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/05/07/2022/0006028, a fronte delle richieste di questa Sezione del 06/06/2022, chiedeva un'altra proroga di 60 giorni per il completamento della documentazione mancante dovuta ad alcune difficoltà riscontrate dalla società Snam Rete Gas, la quale *“dichiarava la possibilità di trasmettere ad I Cardi S.r.l. la documentazione progettuale non prima di 2 mesi dalla formalizzazione dell'accettazione dell'offerta di allacciamento e di non poter rendere un benessere al progetto delle opere di connessione alla rete richiesto da Codesta Amministrazione, essendo questo un adempimento inedito rispetto alla procedura, se non attraverso una conferma di avvio delle attività di progettazione a suo carico”*;
- la Società proponente con nota pec del 06/09/2022, in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/06/09/2022/0008751, chiedeva ulteriore proroga per poter trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
- successivamente la Società istante in data 22/11/2022, con nota in atti al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/22/11/2022/0012460, trasmetteva la documentazione integrativa in riscontro alle richieste di cui alla nota r_puglia/AOO_159/PROT/06/06/2022/0004894 che dall'esame istruttorio risultava ancora non del tutto rispondente alle richieste e carente di documentazione relativamente alle opere di connessione;
- la Società istante con comunicazione del 23/02/2023, in atti al prot. n. 3401 di pari data, trasmetteva la seguente documentazione, ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso attraverso il portale regionale, ed in particolare:

- 88ANS94_ImpiantiDiRete_08 – Evidenza dell'avvenuta validazione del progetto delle opere di connessione alla rete elettrica da parte di E- distribuzione;
 - 88ANS94_TabellaSintesi – Tabella di sintesi aggiornata.
- questa Sezione con nota prot.n.4322 del 9/03/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., convocava per il giorno 28 marzo 2023 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
 - la Società istante con nota in atti al prot. n. 5291 del 21/03/2023, trasmetteva la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00 ss.mm.ii., attestante:
 - l'elenco degli elaborati trasmessi al Gestore di Rete competente ai fini della validazione;
 - la corrispondenza tra gli elaborati trasmessi ai fini AU e quelli oggetto del benessere.
 - Il Sindaco del Comune di Bitetto con nota in atti al prot. n. 5378 del 23/03/2023, chiedeva il differimento della seduta della Conferenza di Servizi convocata per il 28 Marzo 2023, in quanto dichiarava che *"solo in data 20/03/2023 è stato consentito l'accreditamento degli Uffici comunali al portale Sistema Puglia, per l'accesso a tutti gli atti di cui alla domanda di Autorizzazione Unica e che, pertanto, i medesimi hanno la necessità di approfondirne l'analisi documentale ai fini del rilascio dei pareri, nulla osta o altri atti previsti dalle leggi vigenti, in un tempo congruo"*;
 - questa Sezione con nota prot. n.5426 del 24/03/2023, preso atto della richiesta di differimento della conferenza di servizi convocata per il 28/03/2023, avanzata dal comune di Bitetto, aggiornava la seduta alla data del 17 aprile 2023, alle ore 10:00;
 - il Comune di Modugno con nota in atti al prot. n. al prot.n.6563 del 11/04/2023, al fine di consentire la partecipazione procedimentale a tutti i soggetti portatori di interessi, in quanto territorialmente confinante con quello direttamente interessato dall'insediamento di che trattasi, chiedeva di essere inserito nei soggetti competenti e di poter partecipare alle sedute della conferenza di servizi;
 - questa Sezione con nota del 13/04/2023, in riscontro alla richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Modugno, trasmetteva la nota di convocazione alla conferenza di servizi prevista per il 17 aprile p.v, prot.n.5426 del 24/03/2023;
 - il Sindaco del Comune di Bitetto con nota in atti al prot. n. 6780 del 14/04/2023, procedeva a chiedere ulteriore differimento della seduta della Conferenza di Servizi convocata per il 17/04/2023, in quanto riteneva che il termine concesso per il differimento della seduta non apparisse congruo, in considerazione del Regolamento Regionale 14 luglio 2008, n.12 e inoltre rilevando che la nota prot. 0005426 del 24/03/2023 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia fosse stata acquisita al protocollo della stessa Amministrazione comunale, solo in data 14/04/2023;
 - in data 17/04/2023 si teneva la conferenza di servizi sopra citata che si concludeva con la necessità, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, di convocare ulteriore seduta di conferenza di servizi attese le pendenze a quel momento riscontrate.
 - questa Sezione con nota prot. n. 08047 del 02/05/2023, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 17/04/2023, allegando le note pervenute medio tempore. Con la stessa nota la scrivente Sezione dichiarava che le osservazioni, pervenute dal Comune di Bitetto e dal Comune di Modugno, attenendo a dichiarazioni di parte, erano automaticamente accolte e il verbale doveva intendersi integrato su richiesta delle suddette amministrazioni comunali, per le quali si rimandava ai corrispondenti allegati, che ne formavano così, sin da quel momento, parte integrante e sostanziale e di cui si sarebbe data compiuta lettura per eventuali osservazioni delle altre parti convocate alla data della successiva conferenza;
 - il Sindaco del Comune di Bitetto, con nota pec dell' 11/05/2023, in atti al prot. n. 008687 in pari data, trasmetteva la nota prot. n. 0007324 del 11/05/2023, con la quale trasmetteva le osservazioni riferite alle modalità di verbalizzazione della Conferenza di Servizi del 17/04/2023;
 - Il Comune di Modugno con comunicazione del 16/05/2023 in atti al prot.n. 08866 in pari data, con nota prot. PROT - 0024260 - Uscita - 16/05/2023, richiedeva alla società l'aggiornamento della

documentazione tecnica e di poter accertare la corrispondenza della stessa con quanto inserito dal proponente nella piattaforma di Sistema Puglia. Riferiva anche in ordine ad una istanza di accesso agli atti ricevuta;

- la Società istante con nota pec del 29/05/2023, in atti al prot.n. 09291 di pari data, forniva riscontro all'ENAC, comunicando che la pratica di pertinenza richiesta dall'ENAC era stata già trasmessa ed è corrispondente al codice: MWEB_2020_0821Ver.1. Allegava altresì alla pec, la documentazione inviata e l'evidenza della pec di inoltro precedente. Nella stessa nota la società faceva presente inoltre all'ente che l'iter autorizzativo a cui la pratica cod.id. 88ANS94 è riferita fosse quello di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. n.387/2003 e s.m.i., invece di valutazione di impatto ambientale.
- la società istante con note pec del 3/08/2023, in atti al protocollo n. 011928 e 011929 di pari data, comunicava di avere effettuato le integrazioni richieste a seguito della prima Conferenza dei Servizi, di cui al Verbale prot. R_puglia/AOO_145-17/04/2023/3238;
- la società istante con nota prot.n.83487 del 15/02/2024 riscontrava la nota n. prot.n.3238 del 17/04/2023 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, dichiarando "che sulla base delle verifiche svolte, si conferma che le opere in progetto non interessano beni paesaggistici ed ulteriori contesti, così come definiti dall'art. 38 delle NTA del PPTR".
- questa Sezione alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., con nota n. 91245 del 20/02/2024 convocava per il giorno 8 aprile 2024 ore 10:30 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
- questa Sezione con nota n. 0143069 del 20/03/2024, comunicava che per sopravvenuti concomitanti impegni istituzionali la seduta veniva rinviata al giorno 10/04/2024 alle ore 10:30;
- Prendendo atto della richiesta avanzata dalla società proponente acquisita in data 9/04/2024 al numero 0174618, di differimento della seduta di Conferenza di servizi, in quanto la stessa rappresentava che "La presente richiesta è motivata dalla necessità di dar riscontro al Parere pervenuto dalla Città Metropolitana di Bari (Prot. Par 0028433 del 03-04-2024) oltre che a consentire i necessari approfondimenti da parte del Comune di Bitetto, con cui la Società istante sta interloquendo, e che congiuntamente alla scrivente propone la proposta di rinvio in oggetto", questa Sezione, in ragione dell'importanza della questione in esame", la stessa veniva aggiornata con nota n.0175203 del 9/04/2024 alla data del 20 maggio 2024;
- la società istante con nota in atti al prot. n.211013 del 2/05/2024, forniva il proprio riscontro al parere prot_0028433 del 03/04/2024 della Città' Metropolitana di Bari;
- Asl Bari con nota in atti al prot.n.2211777 del 9/05/2024 chiedeva il rinvio della conferenza di servizi al fine di consentire la valutazione del progetto in oggetto;
- la società istante con nota in atti al prot.n.0236214 del 17/05/2024, comunicava di aver caricato nell'apposita sezione "Allegati CdS" riscontri a tutti i pareri ricevuti in occasione della prima conferenza dei servizi intervenuta in data 17/04/2023, inclusi i riscontri al parere ARPA PUGLIA Vs. Protocollo 0026014 del 17/04/2023;
- con nota n.0236772 del 17/05/2024, prendendo atto della richiesta acquisita con la nota in atti al prot. n. 0236019 del 17/05/2024, avanzata dalla Città Metropolitana di Bari, di rinvio della Conferenza di servizi a non meno di venti giorni dalla data prevista, al fine di far tenere il proprio contributo in merito all'oggetto, in quanto la stessa Autorità competente comunica che " *la società proponente, a seguito della nota di questo servizio prot. 28433 del 03/04/2024, ha trasmesso integrazioni documentali in data 02/05/2024, acquisite in atti al prot. 36988 del 02/05/2024. Relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione integrativa è stata riassegnata al Comitato Tecnico C.I.A.P. nella prima seduta utile del 15/05/2024, per l'esame di competenza, e sarà esaminata nelle prossime sedute*", questa Sezione rinviava la seduta alla data del 19 giugno p.v. alle ore 10:30;
- la Società istante con nota in atti al prot.n.0237917 del 20/05/2024, trasmetteva all'Asl Bari la documentazione tecnica progettuale presentata agli atti e rappresentativa dello stato di progetto rimandando al portale regionale per l'accesso a tutta la documentazione tecnico amministrativa presentata nel corso del procedimento;

- la Società istante con note in atti al prot.n. 242274-0242276-0242277 del 21/05/2024 e successive in atti al prot.n.0246394-0246396-0247042 del 23/05/2024 trasmetteva la documentazione tecnica alla ASL;
- questa Sezione con nota n. 0281406 del 10/06/2024, anticipava la nota Arpa Puglia n.0042702 del 17/05/2024 per i dovuti riscontri;
- la Società istante con nota in atti al prot.n 0288460 e n. 0288475 del 12/06/2024, trasmetteva le integrazioni documentali con riferimento ai pareri di competenza trasmessi da Città Metropolitana di Bari prot_ par 0046603 del 03/06/2024 e ARPA Prot.N.0281406-2024, rilevando profili di reciproco interesse;
- la Città Metropolitana di Bari con nota in atti al prot.n.0302315 del 18/06/2024, comunicava che *“relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione integrativa sarà riassegnata al Comitato Tecnico C.I.A.P. nella prima seduta utile del 19/06/2024, per l’esame di competenza, e sarà esaminata nelle prossime sedute. Pertanto, all’esito dell’esame della documentazione integrativa da parte del Comitato Tecnico C.I.A.P., si farà tenere il proprio contributo in merito all’oggetto”*;
- la Società istante con nota in atti al prot.n.0310469 del 21/06/2024, riscontrava il parere dell’ASL;
- la Società istante con nota in atti al prot.n.0316202 del 24/06/2024, sollecitava il rilascio del parere di competenza ad ASL;
- la Società con nota in atti al prot.n.0316201 del 24/06/2024, sollecitava la Città Metropolitana di Bari e Arpa Puglia al rilascio del parere di competenza;
- ARPA Puglia con nota prot. n. 0054042 - 2.5.16 - 04/07/2024, in atti al prot. n. 0338964-2024 del 04/07/2024 trasmetteva il parere di competenza del DAP di Bari;
- questa Sezione con nota del 5/07/2024, prot.n.0342382 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmetteva copia del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 19/06/024 in modalità videoconferenza e aggiornava la seduta di Conferenza di Servizi al giorno 18/07/2024 ore 10:30 in modalità videoconferenza;
- la Città metropolitana con nota in atti al prot.n. 0349511 del 10/07/2024, richiedeva alla società istante la trasmissione di documentazione integrativa;
- ARPA Puglia con nota prot. n. 0054042 - 2.5.16 - 04/07/2024, in atti al prot. n. 0358785 -2024 del 15/07/2024 trasmetteva il parere di competenza del DAP di Bari;
- la Società istante con nota acquisita al prot.n. 0363721 del 17/07/2024 trasmetteva le integrazioni documentali come richieste dalla Città Metropolitana con la nota sopra citata;
- la Società istante con nota in atti al prot.n. 0364367 del 17/07/2024 chiedeva *“un rinvio della conferenza dei servizi in oggetto convocata per il giorno 18/07/2024 allo scopo di favorire il completamento dell’attività istruttoria da parte degli enti chiamati ad emettere parere, in particolare la Città Metropolitana, avendo la società i Cardi ulteriormente riscontrato in data odierna il parere della stessa CM Prot_0057420 del 10/07/2024 sia mezzo pec, che con caricamento su portale regionale. In considerazione di quanto già rappresentato circa il carattere di pubblico interesse dell’opera nonché del rispetto delle tempistiche per l’iscrizione alla procedura competitiva pubblica in atto indetta dal GSE per il riconoscimento degli incentivi stabiliti dal PNRR e di imminente scadenza e, non per ultimo, in considerazione del protrarsi del procedimento già da diverso tempo, si chiede di poter posticipare la CdS in oggetto a data non successiva al 26/07/2024”*;
- questa Sezione con nota n. 0364392/2024 del 17/07/2024, alla luce delle pendenze istruttorie attinenti ad atti presupposti imprescindibili e non assumibili per silenzio, riteneva di dover rinviare la riunione della Conferenza di servizi a data da definirsi al fine, in particolare, di poter acquisire preventivamente i provvedimenti ambientali di competenza della Città Metropolitana di Bari;
- la Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 0364539/2024 del 18/07/2024 in atti al prot. n. 0365716 del 18/07/2024 comunica che *“come già evidenziato con la precedente nota prot. n. 145/3238 del 17/04/2023, non essendo una opera di rilevante trasformazione,*

non interferente con Beni Paesaggistici BP e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP, non è necessario il rilascio di alcun provvedimento di competenza di questa Sezione”;

- la Città Metropolitana di Bari con nota rif. prot. 0085882 del 30/09/2024, in atti al prot. regionale n.0478664 del 2/10/2024, rilasciava il parere favorevole sotto il profilo delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006, e relativamente all'autorizzazione allo scarico acque meteoriche ai sensi dell'art. art. 124 del D.Lgs. n.152/2006;
- la Società istante con nota in atti al prot.n. 0518004 del 23/10/2024 riscontrava il parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.5.16/2.5/2 - Protocollo 0042702 - 2.5.16 - 17/05/2024 - SDBA, STBA / IRBA;
- questa Sezione con nota prot. n.0523100 del 24/10/2024 convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 11 novembre 2024 ore 10:30;
- la Città Metropolitana di Bari Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento Dello Sviluppo Economico con nota del 06/11/2024, in atti al prot. n. 0549979 dell' 08/11/2024, forniva il proprio riscontro in merito alla Convocazione della Conferenza di Servizi prevista per l'11/11/2024, confermando integralmente i contenuti della nota trasmessa con 75882 del 30/09/2024;
- il Comune di Modugno, con nota prot. n. 0053516 dell'11/11/2024, in atti al prot. n.0553613 dell'11/11/2024 conferma il proprio parere negativo;
- l'ARPA Puglia, con nota prot. n. 0081423 del 11/11/2024 - SDBA, STBA /, in atti al prot. n. 0553630 del 11/11/2024 chiedeva un rinvio della Conferenza di Servizi giorno 11 novembre 2024, in quanto riteneva che “non è stato possibile acquisire le osservazioni del Centro Regionale Aria, indispensabili per formulare il parere finale di competenza”;
- la Società istante con nota in atti al prot. n. 0558389 del 13/11/2024 trasmetteva il proprio riscontro e controdeduzioni al parere prot. n.10930 del 19/06/2024 del Comune di Bitetto espresso nell'ambito del procedimento in oggetto;
- questa Sezione con nota prot. n. 0596089 del 02/12/2024 trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi dell'11/11/2024 durante la quale:
 - la Società prendeva atto dei pareri pervenuti ed acquisiti nell'odierna seduta;
 - Il Sindaco del Comune di Bitetto prendeva la parola dichiarando che *“Il Comune di Bitetto prende atto della mancanza del parere conclusivo di Arpa Puglia, a seguito delle integrazioni richieste al proponente. Benché organo consultivo, il parere di Arpa Puglia appare dirimente per il Comune ai fini della chiusura della CdS decisoria. Il parere iniziale espresso da Arpa Puglia, infatti, era negativo con numerose prescrizioni, e pertanto, a maggior ragione acquisire il parere definitivo riveste importanza decisiva ai fini istruttori. Ciò premesso, il Sindaco Pascazio dichiara e ribadisce che in ogni caso il parere del Comune di Bitetto è NEGATIVO, sia sotto il profilo squisitamente urbanistico-edilizio sia rispetto a tutta una serie di elementi oggettivi di valutazione, che sono stati già evidenziati e portati all'attenzione della CdS attraverso apposito parere scritto depositato in atti e corredato di allegati. In particolare, rispetto alla conformità edilizio urbanistica, si richiama integralmente il citato parere negativo dell'UTC, che evidenziava difformità rispetto alle previsioni pianificatorie e regolamentari, che non sono mai state controdedotte dal proponente. Infine, ma non per importanza, il Comune di Bitetto evidenzia che – come da relazione tecnica a firma del Dott. Blonda, allegata al richiamato parere in atti – i calcoli derivanti dai dati progettuali presentati dal proponente rispetto alla presunta quantità di biometano dell'impianto in approvazione non sarebbero veritieri bensì sottodimensionati e, di conseguenza, la capacità di produzione dell'impianto stesso sarebbe ben superiore a 500 Sm³/h, che invece è stabilito quale valore limite di produzione per qualificare l'ambito della procedura autorizzativa. Anche a questa osservazione, nulla è stato controdedotto, né dal proponente né dalla Regione, nonostante l'eccezione in parola, supportata da relazione tecnica e basata sui dati e gli elementi forniti dal medesimo soggetto proponente, sia dirimente ai fini della procedura di autorizzazione, che non sarebbe più quella in essere ma avrebbe dovuto essere quella di A.I.A.”;*

- Il funzionario regionale chiedeva al Sindaco ragguagli in merito ad un'eventuale condivisione delle misure di compensazione con la società proponente;
 - Il Sindaco dichiarava che l'Amministrazione comunale ha preso atto della proposta avanzata dalla società che sarà valutata nei prossimi giorni;
 - La I Cardi S.r.l. rilevava che, *“fatti salvi ogni silenzio assenso nonché inefficacia ad oggi verificatisi in base alla Legge n. 241 del 07/08/1990, con riferimento ad atti, provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta ed ogni altro atto di assenso comunque denominato nell'ambito del presente procedimento, alla data odierna la Conferenza di Servizi dovrebbe chiudersi con esito positivo, essendosi acquisiti tutti gli elementi e provvedimenti nonché atti endoprocedimentali tali da integrare ogni presupposto di legge per la immediata chiusura della Conferenza di Servizi stessa con esito positivo, ciò anche in linea ed in coerenza con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona amministrazione ed imparzialità che devono contraddistinguere l'attività amministrativa. Pertanto, ogni ulteriore rinvio e ritardo nella conclusione del presente procedimento amministrativo e quindi della chiusura della relativa Conferenza di Servizi con esito positivo, anche considerato che già si è ampiamente superato il termine massimo consentito dalla legge per la durata del presente procedimento amministrativo stesso, costituirebbe un aggravamento ulteriore in termini di responsabilità a carico dei dirigenti e funzionari coinvolti, i quali, peraltro, sarebbero tenuti alla suddetta conclusione quale atto del proprio ufficio. In un'ottica di pura cooperazione verso l'Autorità Amministrativa procedente e senza fare alcuna acquiescenza, rinuncia e ribadendo integralmente quanto sopra, si auspica quindi nella fissazione di una ultima riunione della Conferenza di Servizi che produca un esito positivo del presente procedimento amministrativo entro e non oltre i successivi 15 giorni, non rilevando l'esigenza di acquisire alcun altro parere, atto, autorizzazione, nulla osta etc., incluso l'ulteriore parere della competente A.R.P.A. che, peraltro, oltre ad avere natura e valore puramente consultivo e non legalmente vincolante nel presente procedimento, sarebbe già superato sia dal Parere favorevole della Città Metropolitana di Bari prot. n. 0075882 del 30-09-2024 corredato dal parere favorevole del C.I.A.P. del 04 09 2024 - espressosi esplicitamente in relazione agli aspetti di natura ambientale, incluse le emissioni odorigene -, nonché dall'intervenuto silenzio assenso e/o inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 2 comma 8 bis della L. n. 241/1990. Sempre in ottica di pura collaborazione, la Società riscontra altresì al parere del Comune di Bitetto Prot. N.10930 del 19-06-2024, con la nota in Allegato 1 alla presente, confermando la soluzione progettuale presentata così come integrata nel corso del procedimento, con la documentazione agli atti”*;
 - Il funzionario regionale invitava la Città Metropolitana di Bari a voler dar conto del parere di Arpa, attesa la comune competenza in materia ambientale, in ordine ad una pronuncia conclusiva che integri tali valutazioni o, motivatamente, se ne discosti. Tale circostanza risulta dirimente ai fini della conclusione del procedimento, che come noto deve svolgersi su un presupposto di conformità alla normativa ambientale;
 - Preso atto di quanto dichiarato dalla società istante, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, l'ufficio si impegnava a trasferire al dirigente di Sezione le risultanze odierne ai fini della fissazione di ulteriori sessioni istruttorie che dovessero rendersi necessarie, anche di natura decisoria al ricorrerne delle circostanze.
- la società istante con nota in atti al prot. n. 0618033 del 12/12/2024 forniva riscontro e integrazione alla Città Metropolitana di Bari in relazione alla prescrizione espressa nella nota del CIAP che riporta la trasmissione dell'“ aggiornamento della relazione odorigena con riferimento alla nuova configurazione al fine di verificare il rispetto dei limiti presso i recettori...” trasmettendo la relazione del tecnico;
 - ARPA Puglia con nota prot. n. 0091459 - 2.5.16 - 16/12/2024, in atti ai prot. n. 0624866 e 0624743 del 16/12/2024 trasmetteva il parere della UOC Centro Regionale Aria (prot. n. 90711 del 12/12/2024) con il quale si comunicava che “Per tutto quanto rappresentato, con riferimento all'impatto odorigeno. si conferma il parere negativo in ragione delle criticità evidenziate per i potenziali e significativi effetti

- negativi sull'ambiente e sul contesto in cui si intende installare l'opera.”;
- la Città Metropolitana di Bari Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, con nota in atti al prot. n. 0100364 del 17/12/2024, comunicava che nella seduta del 11/12/2024 il Comitato Tecnico C.I.A.P. si è espresso nuovamente in merito al procedimento in oggetto.. Con la stessa nota l' Autorità competente riferiva di aver constatato che le integrazioni sul modello emissivo per la valutazione di impatto odorigeno ai sensi della L.R. n. 32/2018, già richieste dal proprio Comitato tecnico Provinciale CIAP fino all'ultima riunione del 11.12.2024, erano nel frattempo pervenute per mezzo della Società, e di poter considerare non sussistenti criticità, in ragione dell'attualità del modello infine pervenuto, delle conclusioni alle quali lo stesso consentiva di approdare, in particolare della coincidenza del valore limite di concentrazione individuato al ricettore R1 e valore accettabile previsto dalla L.R.n.32/2018, senza cioè prefigurarne un superamento: la coincidenza tra valore limite di concentrazione valore accettabile equivale infatti a verifica positiva. Ciononostante, alla luce dei risultati della nuova modellazione trasmessa in data 12/12/2024, riteneva comunque superato ogni dubbio interpretativo. Inoltre precisava che con riferimento a quanto evidenziato da Arpa Puglia, *“Le richiamate molestie olfattive, essendo addebitabili ad eventuali inadempienze di impianti già presenti in zona, non possono condizionare l'impianto di progetto che, viceversa, è rispettoso, secondo il modello odorigeno, dei limiti emissivi imposti dalla legge regionale”*.;
 - questa Sezione con nota prot. n.0008051 dell'08/01/2025 chiedeva, al fine di consentire la conclusione del procedimento istruttorio, alla Città Metropolitana di Bari Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente-Impianti Termici- Promozione e Coordinamento dello sviluppo economico Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità se, in ragione di quanto emerso nella Conferenza di servizi del 11/11/2024 e dalla nota del 17/12/2024 prot. n. 0100364, il complesso degli atti, documenti e pareri sia tale da consentire definita l'istruttoria ambientale e, in caso affermativo, a quali eventuali condizioni/prescrizioni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni settoriali, affinché possano ritenersi compendiate nel titolo autorizzativo finale: (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D Lgs 152/2006, scarico acque meteoriche ex RR 26/2013, scarico acque reflue ex art. 103 ed segg del D Lgs 152/2006, gestione acque reflue domestiche o assimilabili alle urbane ex RR 26/2011,, ogni altra autorizzazione ambientale eventualmente occorrente (es. utilizzazione agronomica del digestato);
 - la Città Metropolitana di Bari Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, con nota prot. n. 1832 del 10/01/2025, acquisita al prot. n. 16092 del 13/01/2025, in riscontro alla nota n.0008051 dell'08/01/2025 di questa Sezione, con la quale venivano richieste le autorizzazioni settoriali, comunicava che *“per quanto di competenza, si intende definita favorevolmente l'istruttoria di codesto Servizio, secondo le prescrizioni e condizioni richiamate nella stessa nota, ai fini della chiusura del procedimento in oggetto”*.
 - con nota n. 19131 del 14/01/2025, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, riteneva **conclude le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;
 - La Società in data 16.01.2025 trasmetteva la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo e l'atto unilaterale d'obbligo firmato, digitalmente, dall'Amministratore Unico, in data 16.01.2025.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, prot. n. 13626 del 05/11/2024, acquisita al prot. n. 542563 pari data, conferma il proprio parere prot. n. 3760 del 28/03/2023, con il quale evidenzia tra l'altro che *“realizzazione del progetto richiede l'esecuzione di rilevanti operazioni di scavo e modifica del suolo, relative alla realizzazione di tutte le edificazioni elencate, nonché quelle necessarie alla realizzazione degli impianti a servizio della zona produttiva. Risulta evidente che la realizzazione dell'intervento per consistenza e natura stessa delle opere necessarie in riferimento alla destinazione prevista comporta una completa oblitterazione di quel*

paesaggio rurale che il parco agricolo intende, invece, qualificare. Per tutto quanto finora esaminato, risultando non efficacemente mitigabile l'impatto dell'impianto nel territorio di inserimento, se ne suggerisce la delocalizzazione.”;

- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, nota prot. n. 4945 del 09/05/2024, acquisita al prot. n. 221229 pari data, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali E Di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise, prot. n. 2558 del 29/05/2024 acquisita al prot. n. 255076 in pari data, comunica che “a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:
 - una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;
 - copia dell’atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato.”;
- Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, comunicazione prot. n. 29373 del 03/11/2024, comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui D.M. 3 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
 1. - il locale destinato al ricovero del gruppo di pompaggio della rete idrica antincendio dovrà rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI 11292;
 2. - siano rispettate le disposizioni di cui al Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (ATEX);
 3. - sia effettuata la valutazione inerente la protezione contro le scariche atmosferiche;
 4. - tutti gli impianti siano realizzati secondo la regola dell’arte e la normativa vigente avendo riguardo altresì a quanto previsto per i luoghi M.A.R.C.I.
 5. Prima dell’esercizio dell’attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell’art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell’art.16 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:
 6. - Mod PIN 2 –2023 SCIA
 7. - Mod PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE unitamente a certificazioni e dichiarazioni di cui all’allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M.07/08/2012;
 8. attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs 139/06.
 9. Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, D.M. 02/09/2021 e D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell’inizio dell’attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lgs.”;
- Agenzia del Demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 6529 del 13/04/2023, acquisita al

prot. n. 6626 pari data, comunica che nell'area oggetto d'intervento non vi sono porzioni che rientrano tra i beni patrimoniali e demaniali gestiti dalla medesima Agenzia;

- ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale sud, nota prot. prot. 28498 del 16/04/2024, acquisita al prot. 0187209 di pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

"... solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell' esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

- 1. tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);*
- 2. strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).";*

- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, nota prot. n. 109282 del 29/02/2024, acquisita al prot. 109348 pari data, comunica che *"Dalla osservazione della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia ... si evince che le opere previste nel progetto non intercetteranno fisicamente alcuna asta del reticolo idrografico. Tuttavia, si precisa che le iniziative infrastrutturali e, comunque, le modificazioni e/o le trasformazioni del territorio devono essere valutate secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 e l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e di tutela dei corsi d'acqua è la Provincia/Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della L.R. n. 17/2000 come confermato dall'art. 22 comma 2 della L.R. n. 32/2022 e/o il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, per effetto della disciplina di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 4/2012, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua di interesse. Per quanto riguarda poi eventuali profili di concessione che riguardano trasformazioni e/o occupazioni e/o attraversamenti di corsi d'acqua/canali e/o aree del demanio idrico, non in gestione al Consorzio di Bonifica, resta immutata la competenza della scrivente Sezione in materia di rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n. 17/2000, previo rilascio di parere/nulla-*

- osta idraulico/autorizzazione della Provincia/Città Metropolitana di cui innanzi.”;*
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria, nota prot. 355825 del 12/07/2024, acquisita al prot. 358783 del 15/07/2024, comunica che *“dall’analisi della documentazione progettuale non si rilevano interferenze con beni appartenenti al demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria”;*
 - Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, comunicazione acquisita al prot. n. 0101280 del 26/02/2024, comunica che ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021 recante gli i riferimenti in caso di interessamento di beni appartenenti al demanio regionale;
 - Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, nota prot. 5953 del 28/04/2023, attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni riportati terreni coinvolti dall’intervento e opere connesse, in quanto per il Comune di Bitetto non risultano terreni gravati da Uso Civico;
 - Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n. 364539 del 18/07/2024, acquisita al prot. 3365716 pari data, comunica che, come già evidenziato con la precedente nota prot. n. 145/3238 del 17.04.2023 della medesima Sezione *“non essendo una opera di rilevante trasformazione, non interferente con Beni Paesaggistici BP e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP, on è necessario il rilascio di alcun provvedimento di competenza di questa Sezione”;*
 - ARPA Puglia, con nota prot. n. 0091459 del 16/12/2024, in atti ai prot. n. 0624866 e 0624743 del 16/12/2024 trasmetteva il parere della UOC Centro Regionale Aria (suo prot. n. 90711 del 12/12/2024) con il quale comunica che *“Rimane dunque la problematica riguardante il fatto che, al netto delle criticità già indicate per cui si ravvisa una ipotesi di sottostima dello scenario emissivo rappresentato, lo studio modellistico proposto prevede che al recettore R1 (classe di sensibilità 4) si abbia una concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile coincidente con il valore di accettabilità stabilito dalla L.R. 32/2018.Si confermano, altresì, i dubbi di questo Servizio sull’adeguatezza della scelta localizzativa per la realizzazione del Progetto di cui trattasi (a 3,5 km dal centro del Comune di Bitetto e a 2,5 km dal centro del Comune di Modugno), con particolare riferimento alla potenzialità dello stabilimento, alla tipologia del processo produttivo nonché la prossimità ad altri impianti già in esercizio in un’area che risulta storicamente interessata da numerose segnalazioni di molestia olfattiva. Per tutto quanto rappresentato, con riferimento all’impatto odorigeno, si conferma il parere negativo in ragione delle criticità evidenziate per i potenziali e significativi effetti negativi sull’ambiente e sul contesto in cui si intende installare l’opera.”;*
 - Città Metropolitana di Bari, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico:
 - parere prot. n. 0100364 del 17/12/2024, acquisito al prot. n. 626716 pari data, comunica che *“nella seduta del 11/12/2024 il Comitato Tecnico C.I.A.P. si è espresso nuovamente in merito al procedimento in oggetto, giusta parere che si allega alla presente.È opportuno evidenziare pertanto, come indicato dal Comitato Tecnico C.I.A.P., che il parere rilasciato da Arpa Puglia con prot. 54042 del 04/07/2024 (basato sulla “... documentazione acquisita con nota ns. prot. n. 48980 del 13/06/2024”, come riportato nello stesso parere) non tiene conto delle integrazioni del proponente trasmesse in data 17/07/2024 ed acquisite da codesto Servizio al prot. 59261 del 17/07/2024, poste già all’esame del suddetto Comitato Tecnico C.I.A.P. nella seduta del 04/09/2024 ed a valle delle quali è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni.Inoltre, tra le prescrizioni riportate nel ridetto parere del Comitato Tecnico C.I.A.P., era previsto per il gestore di “... presentare in sede di conferenza di servizi l’aggiornamento della relazione odorigena con riferimento alla nuova configurazione al fine di verificare il rispetto di limiti presso i recettori secondo le disposizioni della l.r. n. 32/2018”.Dalla lettura del verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 11/11/2024 e dei relativi allegati non si rileva in alcun punto l’evidenza relativa*

alla mancata espressione di Arpa successivamente alle integrazioni del gestore del 17/07/2024, nonché alla mancata trasmissione da parte del gestore del prescritto aggiornamento della relazione odorigena in sede di conferenza di servizi. Ad ogni buon modo, in data 12/12/2024, giusta nota acquisita in atti al prot. 98862 del 12/12/2024, la società I CARDI s.r.l. ha trasmesso l'aggiornamento dello studio modellistico per la valutazione di impatto odorigeno ai sensi della L.R. n. 32/2018, datato 28 novembre 2024. Dalla lettura della nuova documentazione pervenuta si rileva che al ricettore R1 (classe di sensibilità 4) la concentrazione oraria di picco al 98° percentile (1,6 ouE/m³) è inferiore al valore limite di accettabilità previsto dalla L.R. n. 32/2018 (2 ouE/m³), fermo restando che la stessa L.R. n. 32/2018 prevede valori di concentrazione che possano anche essere pari a quelli limiti e non necessariamente inferiori. Si rileva, ancora, che con nota prot. 91459 del 16/12/2024, acquisita in atti al prot. 99987 del 16/12/2024, Arpa Puglia ha trasmesso nuovo parere del CRA (prot. 90711 del 12/12/2024). Anche questo ultimo parere non tiene conto della documentazione trasmessa dal proponente in data 12/12/2024 e conferma le criticità per la coincidenza tra valore limite di concentrazione individuato al ricettore R1 al 98° percentile e valore accettabile previsto dalla L.R. n. 32/2018. Non si ritiene in ogni modo condivisibile il pronunciamento di ARPA: la coincidenza tra valore limite di concentrazione valore accettabile equivale comunque a verifica positiva. Ciononostante, alla luce dei risultati della nuova modellazione trasmessa in data 12/12/2024, si deve comunque ritenere superato ogni dubbio interpretativo. Infine, con riferimento ai "... ragionevoli dubbi sull'adeguatezza della scelta localizzativa" espressi da Arpa Puglia in ragione della circostanza che l'area entro la quale si inserisce l'intervento di progetto "... risulta storicamente interessata da numerose segnalazioni di molestia olfattiva" si ritiene, lasciando ogni valutazione all'Autorità procedente, che tale asserzione sia del tutto generica ed irrilevante in assenza di puntuali e circostanziati riferimenti alle suddette segnalazioni, nonché priva di indicazione ed evidenza dei successivi adempimenti messi in atto da Arpa Puglia al fine di verificare le sorgenti delle lamentate molestie olfattive onde procedere all'individuazione dei soggetti responsabili, al sanzionamento ed al ripristino dei limiti emissivi di norma tollerabili. Le richiamate molestie olfattive, essendo addebitabili ad eventuali inadempienze di impianti già presenti in zona, non possono condizionare l'impianto di progetto che, viceversa, è rispettoso, secondo il modello odorigeno, dei limiti emissivi imposti dalla legge regionale.";

- parere del Comitato Tecnico C.I.A.P dell'11/12/2024, allegato al sopra richiamato parere prot. n. 100364 del 17/12/2024, che conclude specificando quanto segue:

"Premesso che:

con parere del 4 settembre 2024 questo comitato CIAP rilasciava parere favorevole subordinato alla seguente prescrizione "Il gestore dovrà presentare in sede di conferenza dei servizi l'aggiornamento della relazione odorigena con riferimento alla nuova configurazione al fine di verificare il rispetto di limiti presso i recettori secondo le disposizioni della l.r. n. 32/2018" atteso quanto comunicato dalla società *"La società si impegna a presentare l'aggiornamento del modello previsionale di impatto odorigeno e del PMEC che rispecchi la soluzione proposta, tuttavia è possibile affermare sulla base delle modifiche rappresentate, che il nuovo scenario emissivo è senz'altro migliorativo rispetto al precedente e, pertanto, che il modello odorigeno trasmesso che rispecchia lo scenario precedente e che conferma una esposizione olfattiva conforme ai criteri di accettabilità indicati nella L.R. Puglia 32/2018 per tutti i recettori, non può che essere cautelativa rispetto al nuovo scenario proposto"* nel documento di luglio 2024 intitolato "RISCONTRO A PARERE Prot_0057420 del 10-07-2024 di CITTA' METROPOLITANA DI BARI";

il parere di Arpa Puglia di cui al protocollo 0053718 -2.5.16 del 02/07/2024 non tiene conto, poiché temporalmente precedente, dell'ulteriore documentazione presentata dal Gestore in data 17/07/2024 (prot. 59261 del 17/07/2024) in riscontro al parere CIAP del 3 luglio 2024. Tanto premesso questo Comitato, preso atto, sulla base della documentazione trasmessa, dell'assenza

dell'aggiornamento del modello previsionale di impatto odorigeno nel corso dei lavori della conferenza di servizi, conferma il parere del 4 settembre 2024 invitando il Gestore ad aggiornare il modello previsionale di impatto odorigeno che osservi il rispetto dei limiti imposti dalla l.r. n. 32/2018.”;

- nota prot. n. 1832 del 10/01/2025, acquisita al prot. n. 16092 del 13/01/2025, comunica che “per quanto di competenza, si intende definita favorevolmente l’istruttoria di codesto Servizio, secondo le prescrizioni e condizioni richiamate nella stessa nota, ai fini della chiusura del procedimento in oggetto” con riguardo, segnatamente, alle disposizioni normative di cui agli:
 - art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti);
 - scarichi acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.152/2006 (Criteri generali - Autorizzazione agli scarichi).

Relativamente alla gestione acque reflue domestiche o assimilabili alle urbane ex RR 26/2011 “Sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque”(pag. 5- 6) è evidenziato dalla competente Autorità ambientale che è presente un solo scarico relativo ad un servizio igienico nel locale ufficio, pertanto da intendersi di consistenza inferiore a 50 A.E.; in relazione allo stesso, la competenza al rilascio della relativa autorizzazione è in capo al Comune di competenza;

Non è stata evidenziata la presenza di scarichi di acque reflue industriali da sottoporre ad autorizzazione. Infine, con riguardo al digestato, è stato riscontrato che “dalla lettura del medesimo elaborato AL 13 rev. 02 giugno 2024 Sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque ”, si rileva che le “... uniche acque prodotte alla fine del processo consistono nel digestato liquido , che viene stoccato nei serbatoi, prelevato e riutilizzato ad uso agronomico dalle aziende conferitrici (pag. 6), ovvero non utilizzato direttamente dal Gestore.

Restano fatte salve e rese prescrittive tutte le migliorie ed adeguamenti progettuali e gestionali in capo al Gestore e proponente in riscontro alle criticità evidenziate nei pareri di Arpa Puglia in atti, es. a titolo non esaustivo:

- *vasche interrato, modalità di gestione di eventuali acque di aggotamento*: prevedere sistemi automatici di controllo e allarme per l’individuazione tempestiva delle eventuali perdite di prodotto che potrebbero verificarsi a seguito di sversamento dalle su citate vasche.
 - *digestato prodotto (frequenza e parametri)*: autocontrollo di parametri di qualità dello stesso;
 - *coperture per tutte le trincee* con conseguente riduzione della quantità di acque meteoriche potenzialmente contaminate da gestire;
 - *aggiunta di una linea dedicata per il collettamento delle acque* provenienti dalle superfici potenzialmente contaminate dalle biomasse e dei percolati provenienti dalle trincee coperte che sarà reimpressa nel processo di digestione.
- Comune di Bitetto, Settore IV Ambiente-Agricoltura-Patrimonio, prot. n. 10930 del 19/06/2024, acquisito al prot. n. 304369 pari data, parere negativo sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *In primis*, in ordine agli aspetti di natura PAESAGGISTICO-EDILIZIA, si evidenzia che in data 27/07/2020, questo Ente con nota Prot.10092, ha rilasciato parere negativo in quanto l’intervento proposto appare in contrasto con quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Regionale n. 14/07/2008 n. 12 (Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse), che prevede per tali impianti la necessità di garantire la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs n. 351/99.

L’art. 2 del medesimo Regolamento Regionale n. 12/2008 si applica agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui all’art. 3, lett. c), per i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs 387 del 29.12.2003.

Con riferimento allo strumento urbanistico comunale (PUG adeguato al PPTR), si rileva in particolare che le opere programmate risultano in contrasto con le norme della strumentazione urbanistica vigente ed adottata in quanto non sembrano essere rispettate:

1. le altezze massime stabilite per i manufatti edilizi fissate in m. 4 dal vigente PUG ed in m. 6 dalla variante adottata;
2. la distanza dai confini dei manufatti a realizzarsi fissata in mt. 10;
3. la distanza tra fabbricati all'interno del lotto fissata nella semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti sia dal PUG vigente che dalla variante adottata;
4. la volumetria consentita che risulta esuberante a quella massima possibile a seguito dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario fissato per il contesto in cui ricade l'intervento e tanto sia in riferimento al PUG vigente che alla variante adottata.

Pertanto il Comune di Bitetto ribadisce il proprio parere negativo, sotto il profilo edilizio-urbanistico, come già rilasciato nel 2020, per la succitata incompatibilità con le norme delle strumentazioni di pianificazione generale vigenti ed adottate.

- Alle suesposte considerazioni, deve aggiungersi la necessità di tutelare e difendere il patrimonio agricolo del Comune di Bitetto e la propria disponibilità di terre fertili dalla cementificazione ed impermeabilizzazione.
- L'area interessata dall'impianto (40.000 mq) risulterebbe quasi completamente edificata e pavimentata; la medesima area è classificata dal PUG vigente come zona Agricola e passerebbe da suolo agricolo a suolo impermeabilizzato, con evidenti ricadute negative in termini di consumo di suolo, in contrasto, dunque, anche con le specifiche e lungimiranti previsioni normative regionali. Nello strumento urbanistico del Comune di Bitetto, adeguato alle previsioni del PPTR l'area di intervento risulta identificata quale "**parco agricolo multifunzionale di riqualificazione**", **recependo e contestualizzando i contenuti del Patto città-campagna previsto nell'ambito dei progetti per il paesaggio regionale di cui art. 31 delle NTA del vigente PPTR**. Obiettivo strutturante del Patto è la riduzione del consumo del suolo, allo scopo di favorire la competitività dell'agricoltura di qualità la multifunzionalità dei suoi servizi agro-urbani e agroambientali e la salvaguardia della ruralità immaginata come un contesto di vita, contenendo le trasformazioni limitatamente a ciò che consente di migliorare la qualità urbana a partire dalle sue periferie di rendere l'attività agricola per urbano arredata l'offerta di servizi. Appare evidente che il progetto in esame è presente evidenti elementi di contrasto rispetto ai richiamati contenuti assumendo caratteri rilevanti impatto Rispetto al contesto di inserimento:
 - a. un impianto per la produzione di bio-metano seppur rispondente, per un percentuale pari all'80% alle previsioni del Regolamento Regionale della Puglia n. 12/2008, risulta di fatto in contrasto con la ratio più stringente della normativa comunale, che definisce per tale contesto ruolo di parco agricolo portatore di nuovi valori ecologici, sociali, culturali e simbolici;
 - b. le finalità della previsione pianificatoria è quella di salvaguardare i caratteri rurali prevalenti e dominanti in tale porzione del territorio, prevedendo solo la lievitata edificazione di i vari accessori e funzionali all'espletamento di funzioni agricole (quali magazzini, depositi, locali per la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli, nel rispetto delle trame agrarie, delle strutture a secco del mantenimento delle caratteristiche di permeabilità del suolo; mentre risulta evidente che l'intervento di che trattasi si caratterizzi per una edificazione totale del lotte e correlate da ingenti opere di scavo, snaturandone completamente il carattere rurale;
 - c. la realizzazione del progetto prevede il totale espianto della componente vegetazionale presente nell'area di intervento che non potrà ritenersi né compensata né mitigata dalla previsione lungo parte del perimetro del lotto della piantumazione/ripiantumazione di un filare di alberature del settore occidentale dell'aria dell'impianto.
- D'altra parte, è proprio la Sovrintendenza ad evidenziare l'impatto negativo della realizzazione proposta sul peculiare con testo paesaggistico di riferimento. Con nota del 28/03/2023, infatti, che si richiama integralmente, il Ministero della Cultura - Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha rilasciato parere negativo suggerendo la delocalizzazione dell'insediamento;
- Non da ultimo, lo stesso parere rilasciato da ARPA Puglia - che pure si richiama e ai cui contenuti integralmente ci si riporta - suggerisce debite cautele nella valutazione relativa alla realizzazione

dell'impianto de quo. Le successive integrazioni documentali prodotte dal proponente in sede di Cds non appaiono allo stato esaustive e sufficienti a neutralizzare i rischi evidenziati dai tecnici della Protezione ambientale regionale. Il principio di precauzione che dovrebbe sempre guidare ed ispirare il decisore istituzionale suggerisce che il fine debba essere la protezione della salute secondo i principi della Prevenzione Primaria e della "sostenibilità ambientale", pilastri ineludibili alla base di ogni scelta e attività umana:

- è necessario evitare di immettere nell'ambiente sostanze che possono nuocere alla salute e/o di cui non si conoscono gli effetti e che potrebbero innescare processi irreversibili;
 - le risorse non rinnovabili devono essere utilizzate il meno possibile e solo nella misura in cui il loro uso porta alla creazione di una risorsa rinnovabile di eguale livello funzionale;
 - le risorse rinnovabili possono essere utilizzate solo nella misura in cui l'ecosistema è capace di rinnovarle;
 - non possono essere immesse nell'ambiente sostanze (rifiuti) in maniera superiore alla sue capacità di assorbimento. In definitiva, vorremmo evitare ancora una volta di accorgerci che sono state operate scelte di cui poi ci dovremmo pentire, come ben ricordano i fondamentali trattati dell'UE Lezioni apprese in ritardo da pericoli conosciuti in anticipo (dr. Agostino Di Ciaula - ISDE Italia)
- In tale prospettiva, assai pertinente ed utile diventa il parere formulato per conto del Comune di Bitetto dal Dott. Massimo Blonda, esperto qualificato in materia, che diventa parte integrante del presente parere e che mette in luce alcuni fondamentali elementi di valutazione che la Regione Puglia non potrà non tenere debitamente in considerazione nell'iter logico motivazionale del processo autorizzatorio (se ne riportano di seguito schematicamente le conclusioni, rinviando alla più attenta lettura di dettaglio dell'articolato contributo tecnico- scientifico):
1. Il processo anaerobico per la produzione di biometano è complesso e delicato, ed è autoregolato dalla stessa produzione di metano; ciò significa che esso è stabile e funzionante solo entro un ristretto margine di produttività di metano, specifico per ogni tipo di processo e impianto adottato e per ogni tipologia di biomassa trattata. Una volta impostati questi elementi, non è possibile modulare a piacimento la produzione di metano al di sotto dei valori massimi ottenibili o spegnere e riaccendere il processo come fosse una macchina, senza generare problemi al processo stesso.
 2. Una volta acquisita una determinata quantità complessiva di biomassa in ingresso, la quantità complessiva di biometano che deve essere prodotta in un impianto è definibile in uno stretto range, pena anche la produzione di un digestato di cattiva qualità (meno mineralizzato, meno fitocompatibile per il suo impiego agronomico, più impattante per emissioni di gas climateranti e cattivi odori).
 3. Produzioni di biometano sensibilmente più basse di quelle definibili, una volta impostato il processo e acquisita la quantità di biomassa autorizzata, possono comportare anche stoccaggi prolungati della biomassa da trattare, con conseguente generazione di fenomeni incontrollabili di fermentazione ed emissione di odori e gas climateranti.
 4. Nel caso in esame, data la quantità e qualità delle biomasse che il proponente dichiara di voler acquisire, la quantità di biometano che verrebbe prodotta (senza ingenerare problematiche di impatto ambientale significativo per emissioni atmosferiche ed effetti sul suolo da impiego del digestato) supera significativamente il valore di 500 Sm³/h, sia per autodichiarazione del proponente, sia dal calcolo basato su riferimenti di buone pratiche delle Organizzazioni dei produttori di biometano; ciò basando il calcolo sulla produzione media annuale, ma vieppiù in riferimento al solo numero di ore di funzionamento del processo dichiarate dal proponente.
 5. Dato il quadro gestionale del processo che emerge, le misure di semplice copertura di alcune strutture destinate a contenere importanti volumi di biomassa vergine e di digestato non appaiono adeguate a scongiurare impatti emissivi, mancando del tutto nel progetto la realizzazione di sistemi di captazione e trattamento di dette emissioni. Una approfondita valutazione di impatto

ambientale sembrerebbe consigliabile in fase istruttoria” .

- Infine, ma non per importanza, l’Ente fa notare che anche sotto il profilo dell’approvvigionamento delle biomasse, le integrazioni dedotte dal Proponente non sono idonee e sufficienti a superare i rilievi critici evidenziati dal Sindaco in sede di CdS, dal momento che la presunta filiera corta rinveniente dal Piano di approvvigionamento biomasse riportato in atti non contempla disponibilità manifestate dagli operatori e produttori del contesto locale, come invece riferito verbalmente dai consulenti del Proponente. Di fatto, si rischierebbe di autorizzare la realizzazione di un impianto nell’unico - o in uno dei pochi Comuni che non conferirebbero biomassa all’impianto stesso. Le risultanze del richiamato piano di approvvigionamento biomasse denotano invece una provenienza da altri Comuni, neanche del tutto vicini, che comporterebbe in tutta evidenza un traffico veicolare in entrata e in uscita dal territorio ospitante (Bitetto) con ricadute ed effetti negativi ed indesiderati sia sulla viabilità che sulla qualità dell’aria. Anche ciò in pieno ed insanabile contrasto con le specifiche politiche amministrative di mobilità sostenibile, adattamento climatico e qualità dell’aria e della salute pubblica adottate dall’Amministrazione comunale anche grazie a contributi regionali, di cui sarebbe, conseguentemente, tradito lo spirito e l’efficacia.;

A valle del pronunciamento di parere negativo per le summenzionate questioni ed osservazioni, esprime richiesta alla Regione Puglia, quale ente competente a rilasciare il titolo di Autorizzazione Unica di voler prevedere, in caso di autorizzazione, “adeguate misure di ristoro a favore del Comune e della Comunità di Bitetto”.

- Comune di Modugno, Servizio 3 – Attività Produttive, Decoro Urbano, Ambiente, Qualità della Vita, prot. n. 0053516 dell’11/11/2024, in atti al prot. n. 0553613 pari data, conferma il proprio parere negativo all’insediamento di che trattasi, specificando che *“Viene valutato negativamente, inoltre, l’incremento del traffico veicolare derivante dall’interessamento, da documentazione di progetto, di parte della viabilità del Comune di Modugno, finalizzato ad un accesso più diretto dei mezzi pesanti, all’interno del comprensorio produttivo.*

Si condivide, in ultimo ... , il parere negativo di Arpa Puglia ... rimarcando l’attenzione sulla grave criticità degli impatti emissivi odorigeni di un impianto localizzato a 2.5 km di distanza dal centro urbano di Modugno, così come evidenziato dall’organismo tecnico/scientifico Arpa Puglia.”;

- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, nota prot. 9252 del 15/03/2023, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, nota prot. 16416 del 13/06/2023, acquisita al prot. n. 9936 del 14/06/2023, esprime parere favorevole all’esecuzione dell’opera precisando che *“ ... poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati .*

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile, nota prot. 34894-P del 12/03/2024, rilascia il nulla osta di competenza ai sensi dell’art. 711 del codice della navigazione, per gli aspetti inerenti il wildlife strike in quanto *“considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. ... fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000). In riferimento alla valutazione dell’impianto da un punto*

di vista di pericolo alla navigazione aerea, esaminata la relazione sull'impianto (prot: ENAC-PROT-05/03/2024-0031191-A), della quale si valutano favorevolmente gli indirizzi,";

- ASL Bari, parere prot. n. 88495 del 08/07/2024 con il quale ritiene plausibile quanto richiesto in oggetto, a condizione che sia osservato:
 1. quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27.11.2006, in attuazione con il D.M. del 2 marzo 2010;
 2. l'art. 4 del D.M. 5046 del 25.02.2016 in conformità a quanto previsto dall'art. 112/comma I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 3. quanto previsto dal D.M. 5046 del 25.02.2016 sulle modalità di utilizzo del digestato;
 4. le modalità di verifica rispetto a quanto contemplato all'art.21/comma 1 c del D.M. 5046 del 25.02.2016;
 5. utilizzo di materiale agricolo o forestale naturale, non pericoloso di cui all'art. 185/comma1, lettera F del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché quanto disposto dall'art. 22 del D.M. 5046 del 25.02.2016;
 6. quanto previsto dalla L. R. n. 32/2018 relativamente alle emissioni odorigene nonché dal D. Lgs n. 199 del 8.11.2021;
 7. gli adempimenti di cui al D.M. n. 309 del 28.06.2023 (indirizzi per l' applicazione dell'art. 272/bis del D. Lgs n. 152/06 in materia di emissioni odorigene derivanti da impianti e attività predisposte da "coordinamento emissione" di cui all'art. 281/comma 9 del D. Lgs. 152)06);
 8. l'utilizzo di tramoggia dotata di copertura mobile superiore nonché sistema di "dust suppression", per il caricamento del materiale prelevato dai capannoni di stoccaggio, tanto ai fine di evitare aerodispersione;.

Si demanda al competente Ufficio Tecnico del Comune di Bitetto la verifica e la valutazione della compatibilità urbanistica dell'attività di che trattasi rispetto al tessuto urbano in considerazione del suo contesto di inserimento in sinergia con la pianificazione urbanistica/territoriale (presenza antropica, aree residenziali, insediamenti produttive, strutture recettive, attività commerciali, siti sensibili, ecc.). Sono fatti salvi eventuali vincoli e/o prescrizioni di natura tecnico-urbanistica- paesaggistica nonché pareri e autorizzazioni di competenza di altri Enti.

- RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nota prot. 1420 del 08/03/2024, fa presente che dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee ferroviarie ricadenti nella giurisdizione della medesima Direzione;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 127-EAM 64117 del 17/04/2023, comunica che sulla base della documentazione progettuale è emerso che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima società. Segnalava infine che qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato che la Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 215113 del 13/03/2024, acquisita al prot. n. 0131961 in pari data, comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di propria competenza né, le fasce di rispetto previste dal Codice della strada.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la "Relazione verifica puntuale della interferenza del progetto con i titoli minerari per idrocarburi" (file 88ANS94_Documenti Per Atti Assenso_01) contenente la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 alla data del 20/12/2020. In particolare ha dichiarato "... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso

le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-perlinee-elettriche-e-impianti> alla data 16/09/2020 e di non aver rilevato, dalla cartografia estratta, alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. ”.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali E Di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise, questo Ufficio preso atto di quanto ivi comunicato prescrive che la Società, prima dell'inizio dei lavori, ottemperi se dovuto agli obblighi ivi richiamati presentando ai competenti Ispettorati Territoriali dichiarazione asseverata, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la Società dovrà, prima dell'inizio dei lavori, fornire evidenza dell'avvenuta presentazione della richiesta del Certificato di prevenzione incendi secondo le modalità indicate nel parere in atti e di aver adempiuto agli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.M. 02/09/2021 e dal D. Lgs. n. 81/2008.

Con riferimento al sopra richiamato parere di ARPA Puglia questo Ufficio prende atto dei pareri, richiamati in atti, della Città Metropolitana di Bari, che supera le criticità inizialmente sollevate.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Comune di Bitetto questo Ufficio rileva che:

- taluni rilievi si basano su aspetti procedurali ambientali e paesaggistici che sono affrontati in procedure alle quali l'impianto di che trattasi non è sottoposto per legge (es. Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Paesaggistica);
- la tematica urbanistica per come evidenziata dall'amministrazione comunale trascura le prerogative dell'Autorizzazione Unica di consentire l'effetto di variante urbanistica, ove occorra;
- le questioni gestionali dell'impianto sono affidate alla corretta attività del gestore una volta che l'impianto è in esercizio e, come tale, sottoposto al vaglio delle autorità di controllo ambientale;
- i dubbi sul dimensionamento della portata sono assorbiti dai dati nominali di progetto che rappresentano i limiti entro cui l'impianto è autorizzato, ovvero l'impianto non potrà essere autorizzato per portate di esercizio superiori a quelle oggetto dell'istanza;

in ordine al piano di approvvigionamento la Società ha trasmesso l'asseverazione in ordine all'aderenza del progetto ai criteri di cui agli artt. 4 e 5 del REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12, per quanto applicabile alla tipologia di iniziativa in oggetto, relativa alla costruzione di un impianto alimentato a biomassa per la produzione di biometano da immettere nella rete nazionale ed alla normativa ad essa applicabile.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si si rileva che la stessa non sarà avviata vista l'acquisizione dei terreni interessati dall'intervento.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- la Società Proponente nella Conferenza di servizi del 11.11.2024 rammentava di aver trasmesso all'Amministrazione comunale una bozza di proposta di misure di compensazione previste dal D.M. del 10.09.2010;

- Il Sindaco del Comune di Bitetto durante la seduta di conferenza di servizi del 11.11.2024 dichiarava “di aver preso atto della proposta avanzata dalla società che sarà valutata nei prossimi giorni”;
- la società in data 16.01.2025 trasmetteva la bozza di convenzione in ordine alle misure di compensazione previste dal D.M. del 10.09.2010, elencando in modo esemplificativo, alcune proposte: realizzazioni di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, sviluppo comunità energetiche rinnovabili, creazione di parchi urbani, realizzazione di strutture per la mobilità elettrica, sviluppo di percorsi naturalistici e allestimento aree verdi. Con la stessa nota la Società si dichiarava disponibile a discutere con il Comune la realizzazione di ulteriori tipologie di opere che siano di gradimento dell’amministrazione, nella direzione della piena sostenibilità del territorio.

CONSIDERATO CHE la Società in data 16.01.2025 ha trasmesso:

- un’asseverazione di aderenza del progetto ai criteri di cui agli artt. 4 e 5 del REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha trasferito i file del progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi, nell’apposita sezione dedicata sul portale regionale ai fini della successiva validazione da parte dell’ufficio procedente;
- ha ottemperato quanto previsto dalla DGR 2022/1901 e al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link scegliendo “Regione Puglia” come ente e, successivamente “ENERGIA - Autorizzazione D.Lgs. 387/2003 impianti energia da fonti rinnovabili”. A questo punto procedere al pagamento con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 19131 del 14/01/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, in particolare:

tutte le prescrizioni ambientali, progettuali e gestionali segnalate dalle autorità competenti intervenute nell'iter istruttorio, ivi incluso il rispetto degli obblighi di legge di cui all'art 7 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 in combinato con art.2, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31, (Modifiche all' art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1993, n. 24) da ottemperarsi prima di procedere a costruzione ed esercizio dell'impianto; tutte le migliorie ed adeguamenti progettuali e gestionali in capo al Gestore e proponente in riscontro alle criticità evidenziate nei pareri di Arpa Puglia in atti, es. a titolo non esaustivo:

1. *vasche interrato, modalità di gestione di eventuali acque di aggettamento*: prevedere sistemi automatici di controllo e allarme per l'individuazione tempestiva delle eventuali perdite di prodotto che potrebbero verificarsi a seguito di sversamento dalle su citate vasche.
 2. *digestato prodotto (frequenza e parametri)*: autocontrollo di parametri di qualità dello stesso;
 3. *coperture per tutte le trincee* con conseguente riduzione della quantità di acque meteoriche potenzialmente contaminate da gestire;
 4. *aggiunta di una linea dedicata per il collettamento delle acque* provenienti dalle superfici potenzialmente contaminate dalle biomasse e dei percolati provenienti dalle trincee coperte che sarà reimpressa nel processo di digestione.
- richiamata anche la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio); in questo quadro è possibile anche proporre la condivisione di risorse impiantistiche e/o energetiche a prezzi vantaggiosi a favore di dette comunità;
 - in data 16.01.2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che questa Sezione trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 0024446/2025 del 16.01.2025 l'Atto Unilaterale d'Obbligo, in corso di repertorio;
 - ha dato comunicazione in ordine alle misure di compensazione di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, e alla L.R. n. 28/2022, come richiamato in atti;
 - ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";
 - ha fornito evidenza, ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., della piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui si andrà a realizzare l'impianto.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento

agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_RMUTG_ingresso_0016246_20250115 del 15/01/2025; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di origine biologica (biometano), della capacità pari a 500 smc/h, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel comune di Bitetto (BA);
- un metanodotto denominato "Allacciamento I Cardi biometano Bitetto DN 100 (4")" che collegherà l'impianto in progetto al metanodotto esistente "Potenziamento Bitetto – Bitonto DN 500 (20") – 75 bar";
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

La funzionaria E.Q.

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario E.Q.

Avv.Simeone Lacalendola

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili Ing. Francesco
Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la L.R. 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, la Città Metropolitana di Bari Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, con nota prot. n. 001832 del 10.01.2025, dichiarava chiuse le istruttorie di propria competenza, segnalando condizioni e prescrizioni come da pareri in atti ; la conclusione delle istruttorie, fornita con le relative comunicazioni da parte dell'autorità competente provinciale, consente di far sì che l'autorizzazione unica integri le autorizzazioni settoriali ambientali per le quali risulta definita l'istruttoria, ferma restando l'individuazione della Città metropolitana quale autorità competente nei riguardi di dette istruttorie, dell'ottemperanza delle relative prescrizioni, e della gestione dei titoli autorizzativi specifici settoriali che sottendono, anche con riguardo agli eventuali termini di durata e decadenza di questi ultimi;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 0364539 del 18/07/2024 comunicava che "come già evidenziato con la precedente nota prot. n. 145/3238 del 17/04/2023, non essendo una opera di rilevante trasformazione, non interferente con Beni Paesaggistici BP e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP, non è necessario il rilascio di alcun provvedimento di competenza di questa Sezione";
- la comunicazione, prot. n. 19131 del 14/01/2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **I Cardi S.r.l.** in data 16.01.2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la società **I Cardi S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come definito nel corso della Conferenza di servizi dell'11/11/2024, ovvero: realizzazioni di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, sviluppo comunità energetiche rinnovabili; creazione di parchi urbani, realizzazione di strutture per la mobilità elettrica, sviluppo di percorsi naturalistici e allestimento aree verdi. Con la stessa nota la Società si dichiarava disponibile a discutere con il Comune la realizzazione di ulteriore tipologie di opere che siano di gradimento dell'amministrazione, nella direzione della piena sostenibilità del territorio.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 19131 del 14/01/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società **I Cardi S.r.l.** con sede legale in via Francesco Benaglia, n.13, Roma C.F. e P. Iva 15705511002, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di origine biologica (biometano), della capacità pari a 500 smc/h, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel comune di Bitetto (BA);
- un metanodotto denominato "Allacciamento I Cardi biometano Bitetto DN 100 (4")" che collegherà l'impianto in progetto al metanodotto esistente "Potenziamento Bitetto – Bitonto DN 500 (20") – 75 bar";
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

La stessa, ove occorra, ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **I Cardi S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

La società è anche tenuta all'acquisizione di tutti i titoli settoriali dovuti per legge, non espressamente compendiate nel presente titolo autorizzativo, prima di dar corso alla costruzione e all'esercizio dell'opera.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario in relazione alle sole opere di connessione, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 19131 del 14/01/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- a validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 45 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
- all'Albo Telematico, ovvero
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione:
 - della CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG;
 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali E Di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari;
 - ANSFISA;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - all'Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Bari;
 - al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
 - al Comune di Bitetto (BA);
 - al Comune di Modugno (BA);
 - al Comando Militare Esercito "Puglia";
 - all'ENAC;
 - ASL Bari;
 - alla RFI S.p.A.;
 - alla SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla Enel Distribuzione s.p.a.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - alla **I Cardi S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace